



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**

Il Giudice del Lavoro ed in persona del GOT, Dott.ssa Claudia Gentile,  
nella causa civile iscritta al n° 5735/2015 R.G.L., promossa

**D A**

**DI FRANCESCO GABRIELLA**, rappresentata e difesa da se stessa  
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Noto  
n. 12.

- ricorrente -

**CONTRO**

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**  
**FORENSE** - in persona del legale rappresentante protempore -  
rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Costa ed elettivamente domiciliata  
presso il suo studio sito in Palermo, via Bernini n. 59

- resistente -

**O g g e t t o:** accertamento negativo dell'obbligo contributivo

All'udienza del 27 febbraio 2018 ha pronunciato

**S E N T E N Z A**

mediante lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

Definitivamente pronunciando, **disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Cassa resistente, che liquida complessivamente in € 850,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.**

**NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

Tribunale di Palermo  
Sezione Lavoro

N° 515/2018  
Reg. Sent. Lav.

Cron. 8637

N° \_\_\_\_\_ Reg. Gen. Lav.

Addi \_\_\_\_\_

Rilasciata spedizione in  
forma esecutiva all'Avv.

\_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Con ricorso depositato il 18.5.2015 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso di aver ricevuto da parte dell'ente convenuto richiesta di pagamento della contribuzione minima obbligatoria per gli anni 2014 (per € 846,00) e 2015 (per € 833,50), a seguito della sua iscrizione d'ufficio con delibera della Giunta Esecutiva del 28.11.2014, convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, chiedendo rimettersi alla Corte Costituzionale la questione d'incostituzionalità dell'art. 21 L. n. 247 del 2012 commi 8, 9 e 10 e dell'art. 2 del Regolamento Forense nonché il rinvio alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei regolamenti emanati dalla Cassa in materia di contributi previdenziali per la violazione degli artt. 15 co. 1 e 21 co. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto ed eccependo in particolare la carenza d'interesse ad agire.

All'udienza del 27.2.2018, la causa, incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna istruzione, autorizzato il deposito di note difensive prima e di note conclusive poi, veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.

Il ricorso va respinto perché infondato.

La ricorrente contesta la sussistenza del proprio obbligo all'iscrizione d'ufficio e, quindi, la presente azione deve esser qualificata come accertamento negativo del diritto della Cassa Forense all'iscrizione.

Orbene, l'art. 21 L. n. 247 del 2012 commi 8, 9 e 10 - di cui la ricorrente lamenta l'incostituzionalità per violazione con gli art. 3, 23, 53 della Cost. - così dispone "8. *L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.* 9. *La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti*

senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo, 10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.

Proprio le disposizioni costituzionali invocate dalla ricorrente e, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, impongono di ritenere che, nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività *latu sensu* lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.

E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili dal singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e, quindi, a prescindere se, poi in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione (ex art. 38 Cost.; cfr. Cass. N. 2939/2001).

Nel caso degli avvocati liberi professionisti, l'art. 21 comma 8 L. n. 247 del 2012 dà attuazione a tali principi, prevedendo che “...l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense”, mentre il successivo comma 10 vieta l'iscrizione ad altra forma di previdenza, salvo che sia su base volontaria, e, in ogni caso, a patto che non sia alternativa a quella della Cassa stessa.

Al riguardo, si evidenzia che dopo la L. n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini) ogni emolumento percepito a qualsiasi titolo non “sfugge” alla contribuzione previdenziale e quindi, il compenso ridotto percepito dal giovane avvocato o dall'avvocato con basso reddito, va comunque assoggettato a contribuzione.

Per il resto, la previsione di un contributo annuo obbligatorio, quale quello paventato dalla ricorrente, corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima.

E a nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale (con lamentata violazione dell'art 3 della Cost.) e che non sia informato al principio di progressività (con lamentata violazione dell'art 53 della Cost.).

Invero, la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato slittamento dell'obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni di essi.

Peraltro, la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio, senza il quale la Cassa, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale.

Ciò non toglie, comunque, che la Cassa forense, conformemente al citato comma 9, ha emanato l'apposito regolamento, nel quale individuando i minimi contributivi soggettivi ha, comunque, tenuto in considerazione anche determinate esigenze degli avvocati contribuenti (all'età, all'anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato) prevedendo varie riduzioni ed anche il dimezzamento e l'esonero temporaneo, pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.

Ciò posto, non si ritiene neppure che sussista violazione dell'art 53 della Carta Costituzionale.

Al riguardo va ricordato che, in più occasioni la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla connotazione di tributo o meno delle contribuzioni previdenziali e sulla conformità al principio di progressività ex art. 53 della Costituzione e ha sempre ribadito il concetto per cui l'imposizione contributiva previdenziale non è un'imposizione

tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati (cfr. Corte Cost. nn. 173/1986, 349/1985 e 202/2006).

Al prelievo in materia previdenziale (contributi) corrisponde un rapporto che si riconduce alla logica assicurativa in cui, a fronte delle prestazioni effettuate, esistono controprestazioni; inoltre, il detto prelievo è anche giustificato dal principio generale secondo cui il costo di un fattore della produzione deve essere posto a carico del settore produttivo in cui opera per evidenti ragioni di corretto funzionamento di mercato (*ex multis*, Corte Cost. sentenze nn. 167 e 173 del 1986).

Anche la Suprema Corte è intervenuta al riguardo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 15/05/1990, n. 4146) escludendo che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività e affermando che è da escludersi la connotazione tributaria del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa.

Alla luce dei succitati principi giurisprudenziali, la previsione di un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli esercenti la professione forense è senz'altro giustificata quale esplicazione del principio di solidarietà cui è ispirato l'intero sistema previdenziale forense.

Del resto, con riguardo all'obbligo di iscrizione alla Cassa e al conseguente obbligo contributivo, la Corte Costituzionale (cfr. Sentenza n.132 del 4.5.1984) aveva già puntualizzato che ciò non introduce una ulteriore condizione per l'esercizio dell'attività professionale rispetto a quella dell'esame di abilitazione previsto dall'art. 33 nonché di quelli racchiusi negli artt. 35 e 38 della Carta Costituzionale (altre norme di rango costituzionale che parte ricorrente assume essere state violate), giacché "*tali censure urtano contro l'ovvia constatazione che gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio*".

Sicché l'obbligazione previdenziale non condiziona a monte l'esercizio di un'attività professionale ma discende proprio come conseguenza della medesima; infatti, in generale, il rapporto previdenziale presuppone il rapporto lavorativo.

Pertanto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni costituzionali richiamate, né in tema di uguaglianza, né di violazione del diritto al lavoro e di iniziativa privata o di esercizio di un'arte o una scienza, né in materia tributaria.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 23 Cost. e del principio secondo cui ogni prestazione patrimoniale debba essere imposta dalla legge, deve osservarsi che, nel caso di specie, il legislatore ha demandato alla Cassa la discrezionalità (e non l'arbitrio) nello stabilire la misura della contribuzione, discrezionalità che caratterizza la materia anche in ragione della natura giuridica e dell'autonomia della Cassa forense il cui regolamento, tuttavia, è soggetto a censure da parte del Ministero del lavoro e ad approvazione ministeriale.

Oltretutto, il D.Lgs. n. 309 del 1994 ("Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537 art. 1 comma 32 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza") da un lato ha ribadito la trasformazione in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi (art. 1 comma 1) degli "enti di cui all'elenco A allegato" (tra cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati) e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 2), ma ha contestualmente posto le condizioni che:

a) "non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziari", esplicitamente sottolineando la continuità della loro collocazione nel sistema quali enti senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, deputati a svolgerne le "attività previdenziale e assistenziali...ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione";

b) agiscano “ nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica delle attività svolte ” - e assicurino “l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico”.

La stessa normativa ha, peraltro, previsto che gli enti previdenziali privatizzati siano soggetti sia ad un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti (art. 3) sia al controllo politico della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Sicché, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 248 del 18.7.1997, la prevista “trasformazione (in persone giuridiche private, appunto) ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”.

Ebbene sulla base di questi principi, la delegificazione operata dal legislatore nel consentire alla Cassa Forense di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non sembra in sé violare alcun limite costituzionale.

Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo è che il legislatore, fin dalla privatizzazione della Cassa forense, si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni, prevedendo la vigilanza del Ministero del lavoro.

Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna deduzione concreta è stata effettuata per ritenere che la misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in modo irragionevole o arbitrario, la censura va disattesa.

Né appare calzante il riferimento operato dalla ricorrente con riferimento all'ONAOSI atteso che detto ente non è l'ente previdenziale di riferimento dei medici ma è un ente esclusivamente con finalità assistenziali, limitatamente agli orfani dei sanitari italiani, e la sentenza della Corte costituzionale richiamata riguarda, pertanto, non i contributi previdenziali ma il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Fondazione.

Parimenti non sussiste violazione del diritto comunitario, poiché l'iscrizione alla Cassa non è un ostacolo alla concorrenza né crea discriminazioni tra gli operatori della medesima categoria professionale.

A parere di questo giudice, infatti, costituirebbe violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza proprio l'esclusione di alcuni soggetti dagli obblighi previdenziali perché consentirebbe ai professionisti "esentati" di praticare migliori condizioni economiche ai propri clienti rispetto alla generalità degli iscritti agli albi.

Pertanto, una volta accertato che tale iscrizione è obbligatoria per tutti i professionisti e che il regolamento di attuazione ha previsto agevolazioni per chi si trova in condizioni economiche meno favorevoli nonché l'esonero temporaneo (per minor volume di attività e per minore anzianità d'iscrizione, quindi, presumibilmente, con minor capacità economica, ....), deve escludersi che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa forense costituisca un ostacolo per l'espletamento dell'attività professionale di avvocato.

Assorbita ogni altra questione, il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Decide come in epigrafe.

Palermo, 27 febbraio 2018

Il GOT

*Claudia Gentile*

